

STATUTO MANAGERNOPROFIT ODV 25-10-2022

ART. 1

Denominazione - sede - durata

E' costituita, a norma dell'art. 18 della Costituzione e ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché delle disposizioni del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "**ManagerNoProfit Organizzazione di Volontariato**" in breve "**ManagerNoProfit ODV**".

L'Associazione, apartitica e aconfessionale, ha la propria sede legale in Milano, Corso Sempione, 32/a.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

Ambito di operatività

L'Associazione espleta le proprie finalità statutarie prevalentemente nell'ambito del territorio nazionale, anche in collaborazione con enti, organizzazioni nazionali/internazionali, aziende pubbliche e private e altri Enti del Terzo Settore, nonché con altre organizzazioni che operano nel sociale.

Può istituire Sezioni locali, anche con compiti operativi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 3

Scopo dell'Associazione

L'Associazione è composta da persone che hanno maturato elevate competenze professionali, oltre che umane e di relazione, e intendono offrirle in modo libero e gratuito agli Enti del Terzo Settore.

La diversità e complementarietà delle esperienze maturate con ruoli dirigenziali in vari settori consente ai membri dell'Associazione di operare in team per coadiuvare in modo mirato le organizzazioni che operano nel sociale contribuendo all'individuazione dei bisogni da queste espressi e alla relativa soluzione, anche avvalendosi, se necessario, del contributo volontario di professionisti, tecnici, docenti di provate capacità, che accettano di collaborare senza retribuzione alcuna. Ciò non impedisce che l'Associazione, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, possa assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura retribuite, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione persegue l'ideale della solidarietà in favore della Comunità e del bene comune promuovendo l'incontro tra chi, per anni, ha indirizzato le proprie energie al raggiungimento di un risultato e chi, come risultato, si pone un gesto di utilità sociale, nella consapevolezza che questo

incontro può dare frutti inaspettati, utili a far crescere un settore vitale per lo sviluppo del nostro Paese.

Si ispira ai valori della integrità, della trasparenza e della collaborazione nell'affiancare le organizzazioni che operano nel sociale offrendo aiuto professionale.

Opera nel rispetto reciproco, valorizza le diversità, privilegia la ricerca del consenso nel raggiungere le finalità contemplate nel presente Statuto.

A tal fine l'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale - prevalentemente in favore di terzi - le seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione di servizi, avvalendosi in modo comunque prevalente dei propri volontari associati:

a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni (norme generali sull'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale), nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività richiede la promozione e l'organizzazione di incontri con scuole, istituzioni, aziende e associazioni per consentire lo sviluppo di progetti con finalità educativa.

b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), di cui alla lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività comporta l'organizzazione e la realizzazione di convegni, conferenze ed incontri finalizzati all'informazione ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle attività e gli obiettivi in divenire della Associazione e del Terzo Settore e sulle novità anche normative in tema di "diversità e inclusione" nonché sulla promozione di progetti formativi e culturali.

c. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, di cui alla lettera l) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività comporta tra l'altro azioni ed interventi concernenti l'attivazione di progetti educativi e formativi quali, ad esempio, l'insegnamento della lingua italiana a migranti.

d. servizi strumentali ad enti del Terzo settore, di cui alla lettera m) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività comporta la collaborazione a titolo gratuito con altri Enti del Terzo Settore per la preparazione e la realizzazione di progetti per i quali sia stata richiesta l'assistenza di ManagerNoProfit.

e. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui alla lettera p) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività è volta a promuovere ed organizzare corsi e azioni di formazione, di base e professionali, anche in collaborazione con scuole, associazioni, enti pubblici e partner private, per favorire l'apprendimento e la cultura lavorativa in generale, con lo scopo di favorire l'individuazione e lo sviluppo dei talenti personali e per facilitare l'inserimento o il reinserimento delle persone con disabilità o comunque svantaggiate nel mondo del lavoro.

f. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (disposizioni in materia di agricoltura sociale), di cui alla lettera s) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività prevede la proposta o la partecipazione che, attraverso l'agricoltura o altre attività, siano funzionali all'inclusione e alla coesione sociale, nonché l'assistenza ad altri Enti del Terzo Settore per progetti di distribuzione di prodotti dell'agricoltura biologica, anche organizzando a tal fine corsi di formazione, eventi di socializzazione e manifestazioni aperti a tutti.

g. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

Ciò comporta l'erogazione di servizi a sostegno di attività di interesse generale svolte da altri Enti del Terzo Settore.

h. assistenza alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui alla lettera z) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

L'attività implica un'azione di supporto burocratico-amministrativo ad Enti del Terzo Settore per il reperimento e l'assegnazione di alloggi da destinare a persone bisognose

di aiuto economico o di protezione.

Inoltre l'Associazione può proporre attività mirate alla realizzazione di progetti operativi anche nei confronti di altri enti associativi con finalità sociali, nonché svolgere programmi di formazione, di tutoring e di mentoring, purché secondarie e strumentali ad una o più delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo.

L'individuazione di altre eventuali attività secondarie e strumentali esperibili dovrà essere operata da parte dell'Assemblea, cui è attribuita la relativa competenza, su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutte le attività indicate nel presente articolo, che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione, sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento specifico.

ART. 4

Soci

Dell'Associazione, costituita da un numero di persone fisiche non inferiore a sette, possono far parte persone che ne condividano le finalità, che si impegnino a sostenerne l'attività attraverso la partecipazione alla vita dell'Associazione medesima e a proprie spese, e che siano in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza nella prima riunione successiva alla presentazione della richiesta; la deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro dei soci.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo ne comunica all'interessato la motivazione entro sessanta giorni. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea che, se non appositamente convocata, delibera in occasione della sua successiva convocazione;

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti in tema di lavori assembleari, di funzionamento degli organi sociali e della vita associativa in genere;

- versare la quota associativa che l'Assemblea annualmente determina per l'anno successivo a quello della propria delibera.

Tutti i soci hanno parità di diritti.

In particolare ciascun socio ha diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ovviamente nell'ambito del necessario o opportuno coordinamento da parte del Consiglio Direttivo;
- candidarsi per ricoprire le cariche sociali;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto secondo le

modalità indicate all'art.7;

- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inoltrare al Presidente e al Segretario con congruo anticipo secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Ogni socio deve operare per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione nel rispetto dello Statuto e di ogni altra disposizione approvata dal Consiglio Direttivo.

In particolare ciascun socio ha l'obbligo di:

- osservare lo Statuto nonché gli eventuali regolamenti vigenti e le delibere assunte dagli organi sociali in conformità alle disposizioni statutarie;

- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità sociali;

- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dall'Assemblea.

ART. 5

Perdita dello status di socio

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Ogni socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la richiesta e la conseguente messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi accertati dal Consiglio Direttivo e previa confutazione degli stessi all'interessato, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, senza che l'elencazione possa considerarsi completa e definitiva, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente o materialmente in modo grave l'Associazione;

- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I soci che abbiano provveduto a recedere o siano stati esclusi o comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate.

ART. 7

Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria viene convocata di norma dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo in carica o 1/10 dei soci ne ravvisino l'opportunità o la necessità.

La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato ai soci con lettera raccomandata A.R., ovvero con telegramma, telefax, email, anche non "PEC", o altri mezzi telematici che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Alla convocazione viene acclusa la documentazione a corredo delle proposte da sottoporre alla delibera assembleare.

In deroga al comma precedente, in caso di urgenza, l'Assemblea può inoltre essere convocata mediante avviso inviato ai soci con i già citati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le convocazioni devono contenere l'ordine del giorno come definito dal Consiglio Direttivo e includere il testo delle risoluzioni proposte dai soci nel caso di convocazione su richiesta di almeno 1/10 degli stessi.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, su invito di chi presiede l'Assemblea possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che residui conclusa la fase di liquidazione. Anche in questo caso alla convocazione viene acclusa la documentazione a corredo delle proposte da sottoporre a delibera.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere che ha riportato nella votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio il maggior numero dei voti.

Il Segretario dell'adunanza è nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea stessa, salvo nei casi in cui la redazione del verbale in forma pubblica richieda l'intervento di notaio.

L'Assemblea può tenersi anche in tele o videoconferenza, a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto - anche per il tramite di piattaforme di votazione elettronica online -, nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente, insieme al soggetto verbalizzante, gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente dell'Assemblea e il Segretario dell'adunanza o il notaio, nel caso sia richiesta la redazione del verbale in forma pubblica, onde consentire la redazione stessa e la sottoscrizione del verbale.

Ove nel corso della Assemblea venga interrotto il collegamento, e il Presidente e il soggetto verbalizzante non possano svolgere le funzioni a loro spettanti o percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, la riunione è dichiarata sospesa dal Presidente medesimo o da colui che ne fa le veci, fermo restando che le decisioni prese sino alla sospensione stessa restano valide ed approvate.

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio ma non è consentito il cumulo di deleghe oltre due. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui sia presente un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario, salvo nel caso di redazione da parte del notaio, e dal Presidente e portati a conoscenza di tutti i soci con modalità idonee.

I verbali sono riportati, a cura del Segretario,

nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Ogni socio può prendere visione dei verbali presso gli uffici dell'Associazione.

ART. 8

Poteri dell'Assemblea Generale

Le competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria riguardano:

1. la nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
2. l'approvazione ogni anno del bilancio consuntivo dell'anno precedente, predisposto in bozza dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
3. se richiesto dal D.Lgs. 117/2017, o comunque proposto dal Consiglio Direttivo, l'approvazione ogni anno del bilancio sociale dell'anno precedente, predisposto in bozza dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
4. l'approvazione ogni anno del rapporto annuale del Consiglio Direttivo sui progetti sociali realizzati e in corso di realizzazione, sulla situazione gestionale dell'Associazione, nonché del bilancio preventivo; anche questi documenti sono predisposti in bozza dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
5. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione delle azioni di responsabilità nei loro confronti, nonché di accertamento delle cause di ineleggibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
6. l'approvazione dei regolamenti in tema di lavori assembleari;
7. la delibera delle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
8. la delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
9. la delibera sull'individuazione e definizione delle attività secondarie e strumentali eventualmente esperibili dall'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
10. la delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è

validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifiche dello Statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo o dai soci che rappresentino almeno 1/10 del totale. In quest'ultimo caso i soci, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, devono proporre un testo di risoluzione. La richiesta dei soci deve essere inviata per iscritto con i già citati mezzi, sottoscritta da tutti i soci proponenti e indirizzata al Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione, la scissione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

ART. 9

Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici soci.

Previa deliberazione, l'Assemblea Generale provvede all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il numero totale di Consiglieri viene definitivamente approvato da una deliberazione dell'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno che precede l'inizio del nuovo mandato.

Ai Consiglieri si applica l'art. 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e decadenza.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di grave impedimento o dimissioni di uno o più Consiglieri, deve essere convocata con la massima urgenza consentita l'assemblea per procedere alla/alle sostituzione/sostituzioni.

I nuovi Consiglieri nominati in sostituzione dall'Assemblea restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo di cui sono entrati a far parte.

Qualora al momento dell'elezione del Consiglio il numero di candidati non raggiunga il numero totale approvato dall'Assemblea, il Presidente in carica propone direttamente all'Assemblea dei Soci di prenderne atto e di ratificare con voto palese l'elezione al Consiglio Direttivo dei candidati.

ART. 10

Poteri del Consiglio Direttivo

Al proprio interno il Consiglio Direttivo nomina:

- a. il Presidente;
- b. il Vice Presidente;
- c. il Segretario;
- d. il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

2. redigere i bilanci, consuntivo e preventivo - nonché sociale, se richiesto dal D.Lgs. 117/2017 o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo - da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo inoltre: gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017; cura il deposito del bilancio di esercizio presso il Registro Imprese o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei casi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017; cura il deposito del bilancio sociale presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

3. nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;

4. deliberare sulle domande di nuove adesioni e sull'esclusione dei soci;

5. redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei soci;

6. proporre la quota annuale di adesione all'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

7. proporre l'individuazione e la definizione delle attività secondarie e strumentali eventualmente esperibili dall'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è convocato presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè in Milano.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in caso di assenza di entrambi, dal Consigliere che ha riportato nella votazione per l'elezione dei componenti il maggior numero dei voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su indicazione del Presidente.

Inoltre è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio e la maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a Consiglieri e Soci

deleghe per specifici incarichi. Può inoltre conferire la delega per singoli affari.

In ogni caso, resta fermo che il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, fatte salve le limitazioni di volta in volta deliberate e iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo firma unitamente al Presidente e lo trasmette ai Consiglieri; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo. Tutti i verbali sono portati a conoscenza di tutti i soci.

ART. 11

Funzioni del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, indirizza l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e il coordinamento delle attività dell'Associazione. Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di conferire deleghe a Consiglieri e Soci per specifici incarichi e singoli affari, il Presidente, limitatamente a manifestazioni ed eventi, può delegare uno dei Soci a rappresentare l'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone allo stesso tempestivamente ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

ART. 12

Funzioni del Segretario

Il Segretario assicura l'attuazione operativa delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e coordina la realizzazione delle attività dell'Associazione.

Redige i verbali, cura la documentazione in ingresso ed uscita, aggiorna e conserva i data-base e collabora con gli organi statutari, supportando il Presidente e il vice Presidente nell'esercizio delle loro funzioni.

ART. 13

Funzioni del Tesoriere

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone in termini contabili il bilancio anche nella forma del rendiconto finanziario per cassa, nonché il bilancio di previsione, e segue in genere l'esecuzione degli adempimenti finanziari e amministrativi.

Il Tesoriere custodisce i fondi dell'Associazione e ne gestisce la cassa in armonia e in conformità con quanto previsto da un Regolamento specifico.

ART. 14

Gratuità delle cariche

Le funzioni e i compiti dei componenti il Consiglio Direttivo sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, in armonia e in conformità con quanto previsto da un Regolamento specifico.

ARTICOLO 15

Organo di controllo

L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, quando sono superati i limiti previsti dal Codice del Terzo Settore per tale adempimento.

Inoltre l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro quando sono superati gli ulteriori limiti previsti in merito dal Codice del Terzo Settore.

Anche il Revisore dei Conti o la società di revisione legale durano in carica tre anni e possono essere rieletti, ma non possono ricoprire altre cariche sociali.

In caso il Revisore Legale o la società di revisione per qualsiasi ragione cessino dalla carica prima della scadenza del mandato, occorre indire nuove elezioni.

Il Revisore Legale o la società di revisione:

- a. eseguono il controllo contabile amministrativo della gestione, del cui esito danno atto in un processo verbale firmato recante le eventuali osservazioni fatte in sede di controllo e inoltrato al Segretario e al Presidente, che a loro volta provvederanno a inoltrarlo al Consiglio Direttivo; esercitano i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i Revisori dei Conti;
- b. agiscono di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- c. possono partecipare, senza diritto di voto e se convocati, alle riunioni del Consiglio Direttivo e intervenire comunque all'Assemblea. Dei pareri eventualmente espressi dal Revisore Legale o dalla società di revisione va fatta menzione nel verbale della riunione, che in tal caso deve essere firmato anche dal Revisore /società stessi; al termine di ogni esercizio finanziario presentano all'Assemblea una relazione scritta sul consuntivo dell'esercizio trascorso, relazione da trascrivere nell'apposito Registro dei Revisori dei Conti.

ART. 16

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è nel suo complesso utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è

costituito:

- dal fondo di dotazione di cui, nel caso di conseguimento della personalità giuridica, si considera indisponibile una somma liquida e disponibile non inferiore all'importo minimo determinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da eventuali contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 17

Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- quote associative annuali;
- eventuali contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche o di privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- eventuali contributi di organismi internazionali;
- reddito derivante dal patrimonio di cui all'art.16;
- attività di raccolta fondi;
- eventuali rimborsi derivanti da convenzioni;
- altre attività secondarie strumentali rispetto alle attività indicate all'art. 3;
- eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Tutte le entrate e gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

ART. 18

Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo i termini di Legge.

Nel caso in cui siano individuate e operate attività diverse da quelle previste dall'art. 5, ne viene documentato il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono predisposti in bozza e messi a disposizione dei soci almeno

quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma due del D.Lgs. 117/2017.

ART. 19

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione, è devoluto - previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge - in ottemperanza e in base a quanto disposto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, ad altri Enti del Terzo Settore aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio, allo scopo individuati dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017

ART. 20

Esclusione di responsabilità

Nessun socio è personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione che ne risponde attraverso i propri organi.

ART.21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme contenute nel Codice Civile, a quelle relative al Terzo Settore e alle altre disposizioni in materia, tutte in quanto applicabili.